




COMUNE DI BOLOGNA



Ministero dell'Economia e
delle Finanze



AGENZIA DEL DEMANIO



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE,
L'AGENZIA DEL DEMANIO
E IL
COMUNE DI BOLOGNA
PER LA PROMOZIONE DI UN
PROGRAMMA UNITARIO DI VALORIZZAZIONE
DI IMMOBILI PUBBLICI

Ai sensi dell'art.1, comma 262 della Legge 27 dicembre 2006, n.296

PREMESSO CHE

- il comma 262 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che [...] *l'Agenzia del demanio, d'intesa con gli Enti territoriali interessati può individuare una pluralità di beni immobili per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale;*
- tale previsione, ai sensi della norma citata, di modifica e integrazione dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può consentire all'Agenzia del demanio di finanziare, a valere su capitoli di spesa ad essa assegnati, studi di fattibilità a supporto dei suddetti processi di valorizzazione unici, da configurare in un programma unitario;

V.V.
2
EK

- nell'ambito di tali programmi unitari di valorizzazione costituisce [...] *elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità;*
- tale specifica previsione è ricompresa nella più ampia missione istituzionale, assegnata all'Agenzia del demanio, con la citata legge n.296/2006, relativamente alla riduzione della spesa e alla razionalizzazione degli usi dei beni demaniali, all'incremento degli introiti e alla valorizzazione degli immobili stessi, in coerenza e a supporto delle strategie di sviluppo locale promosse dagli Enti territoriali;
- che il nuovo piano urbanistico – Piano Strutturale Comunale - della Città di Bologna, di prossima adozione, assume la riconversione e valorizzazione delle aree militari dismesse tra gli obiettivi per la riqualificazione territoriale, urbana e sociale, degli ambiti in cui i medesimi sono inseriti;
- il Comune di Bologna intende:
 - o attivare processi di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione di beni di sua proprietà, in coerenza con le scelte effettuate dal Piano strutturale in corso di formazione ai sensi della Legge regionale 24 marzo 2000, n.20, e dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - o partecipare attivamente al processo di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione dei beni di proprietà dello Stato in una visione organica di sviluppo del tessuto urbano, anche tramite il superamento delle difficoltà tecnico-amministrative e con lo snellimento delle procedure da parte delle Amministrazioni;
- L'Agenzia del demanio intende:
 - o razionalizzare, ottimizzare e valorizzare i beni immobili di proprietà dello Stato siti nella Comune di Bologna in coerenza con le strategie dell'Amministrazione comunale, utilizzando quanto disposto dalla citata legge n.296/2006;
 - o partecipare attivamente alla promozione dei processi di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione degli immobili pubblici del Comune di Bologna e

h
V.S.
GM

contribuire all'attuazione delle previsioni del Piano strutturale, nonché associare i beni di proprietà dello Stato alle potenzialità di sviluppo locale, di breve e medio tempo, proposte all'interno dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione relativi al territorio di riferimento;

- procedere alla valorizzazione unitaria, correlata e sinergica dei compendi non più necessari alla difesa militare, presenti nel Comune di Bologna, ai fini della loro utilizzazione per interventi di sviluppo economico e sociale.
- per dare seguito a quanto sopra indicato, L'Agenzia del demanio e il Comune di Bologna individuano nel "Programma unitario di valorizzazione" di cui all'art.1, co.262 della L.296/2006 lo strumento di "governance" per l'attuazione delle reciproche intenzioni, ferma restando la possibilità di partecipazioni di altri soggetti pubblici, come di seguito specificato.

QUANTO SOPRA PREMESSO

FRA

Il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato dal Ministro, On.le Vincenzo Visco
L'Agenzia del demanio, rappresentata dal Direttore, Arch. Elisabetta Spitz
Il Comune di Bologna, rappresentato dal Sindaco, Dott. Sergio Gaetano Cofferati

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art.1


(Programma unitario di valorizzazione del Comune di Bologna)

1. E' attivato, ai sensi dell'art.1, comma 262 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il "Programma unitario di valorizzazione" degli immobili pubblici siti nella Città di Bologna, di seguito denominato "PUV-BO"

Art.2

(Costituzione del "Tavolo tecnico operativo")

1. Ai fini della promozione e dell'attuazione del PUV-BO, è costituito "Tavolo tecnico operativo", di seguito "Tavolo".



2. Il Tavolo è composto da tre rappresentanti dell'Agencia del demanio e da tre rappresentanti del Comune di Bologna, indicati dalle rispettive Istituzioni. Il coordinamento del Tavolo è assunto dall'Agencia del demanio.
3. Il Tavolo ha lo scopo, in particolare, di individuare e selezionare i beni e le azioni di interesse reciproco da proporre alle Istituzioni per l'inserimento nel PUV-BO e predisporre il progetto di Studio di fattibilità, per la promozione, attuazione, comunicazione e assistenza all'attuazione del PUV-BO medesimo.

Art. 3

(Ulteriori adesioni al PUV-BO)

1. Ai fini dell'ampliamento delle azioni e degli interventi da realizzare tramite le indicazioni dello Studio di fattibilità, è possibile l'adesione di Enti pubblici, quali la Regione, la Provincia, altre Province limitrofe, l'Università degli Studi di Bologna o altri soggetti, quali Aziende sanitarie, Camera di Commercio, Associazioni di categoria, attraverso l'apporto di ulteriori beni immobili da inserire nel complesso, tramite una proposta di adesione, con i contenuti di cui all'allegato A.

Art.4

(Beni inseriti nel PUV-BO)

1. In sede di prima individuazione i beni immobili di proprietà dello Stato da inserire nel PUV-BO sono indicati nell'allegato "B" e localizzati nella relativa planimetria riportata nell'allegato "C". In sede di attuazione dello studio di fattibilità possono essere definiti beni di proprietà della Città di Bologna da inserire nel PUV-BO, nonché eventuali misure di perequazione in coerenza alle previsioni urbanistiche, per favorire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e sociale delle azioni e degli interventi individuati nello Studio di fattibilità medesimo.
2. Tale prima individuazione può essere oggetto di modifica, sia in ampliamento che in sottrazione, ovvero di integrazione a seguito dell'inserimento di altri beni immobili sia di proprietà dello Stato e del Comune sia di altri Enti, Amministrazioni e soggetti di cui all'art.3, sempre che tali immobili possano rientrare negli scopi e nelle finalità del PUV-BO

V.V.
R
EN

Art.5

(Attività e risultati dello Studio di fattibilità)

1. Le attività dello Studio di fattibilità devono ricomprendere le analisi, le proposte e l'assistenza tecnica relative alle potenzialità di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del complesso dei beni immobili compresi nel PUV-BO nonché, in particolare, una indagine su potenziali flussi di finanziamento pubblici o privati orientati per scopi specifici o utilizzabili sul territorio di riferimento, a breve-medio / lungo periodo e la formulazione di una strategia di comunicazione per le ipotesi di valorizzazione del complesso dei beni, anche in riferimento a strumenti di "marketing" territoriale, nonché per la divulgazione del metodo, degli strumenti e dei risultati del processo di valorizzazione unitario.

Art.6

(Finanziamento e modalità di affidamento dello Studio)

1. Il finanziamento dei costi dello Studio di fattibilità e delle attività relative viene effettuato a valere sul capitolo "7754" attribuito all'Agenzia del demanio per l'acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto disposto dal citato art.1, comma 262 della L.296/2006. A tale finanziamento è possibile la partecipazione della stessa Città di Bologna, nonché degli altri soggetti, Istituzioni e Amministrazioni eventualmente aderenti.
2. Il costo effettivo dello Studio di fattibilità è definito nel progetto del medesimo, elaborato dal Tavolo, da porre a base per l'affidamento a soggetto qualificato, i cui requisiti sono individuati dal Tavolo medesimo.
3. L'affidamento dello studio di fattibilità avverrà, in base alla normativa vigente, da parte dell'Agenzia del demanio.

Handwritten signature and initials:
V.P.
AS

Art.7

(Tempi di esecuzione, verifica e controllo dei risultati dello Studio di fattibilità, liquidazione)

1. Lo Studio di fattibilità dovrà essere eseguito complessivamente al massimo entro sei mesi dalla data di affidamento del medesimo e potrà prevedere anche attività successive, in particolare di assistenza tecnica alle Istituzioni firmatarie del presente accordo.
2. La verifica e il controllo dei risultati dello Studio di fattibilità è assegnato al Tavolo, il quale è autorizzato a disporre, sentite le Istituzioni firmatarie, indicazioni di modifica, integrazione e variazione, nei limiti ammissibili dalla normativa vigente.
3. Ai fini della liquidazione del corrispettivi per la redazione dello Studio di fattibilità è prevista una attestazione di congruità del lavoro svolto, redatta dal Tavolo, anche in relazione alla coerenza del medesimo rispetto alle azioni proposte dal PUV-BO.

Art.8

(Esiti dello Studio di fattibilità)

1. Gli esiti e le indicazioni dello Studio di fattibilità sono recepiti tramite gli strumenti previsti dalle normative vigenti, che devono essere indicati dal medesimo Studio e sono rimandati alla formalizzazione con atti successivi di strumenti operativi, comunque denominati, di pianificazione, programmazione, partenariato pubblico-privato o societari, di natura tecnica, amministrativa, economica, finanziaria.
2. Le parti si impegnano, ciascuno per le proprie competenze e attribuzioni istituzionali, a dare seguito a quanto previsto dallo Studio di fattibilità e a verificarne l'attuazione, anche tramite un apposito sistema di monitoraggio.

Art.9

(Clausole finali)

1. Le parti si impegnano all'attuazione di quanto definito nello Studio di fattibilità ad avvenuta approvazione, ove dovuta, del medesimo da parte dei rispettivi organi deliberativi.
2. Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente protocollo non potessero trovare integrale attuazione e, in particolare, qualora per qualsiasi motivo o ragione non potesse concludersi, in tutto o in parte, il programma unitario di valorizzazione sia la Città di Bologna sia

v.l.
2
SP

l'Agenzia del demanio, potranno sciogliersi degli impegni assunti mediante comunicazione scritta per raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la Città di Bologna e l'Agenzia del demanio si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità del presente protocollo d'intesa ai fini della sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni *medio tempore* verificatesi.

Per il Ministero dell'economia
e delle finanze

Il Ministro

On.le Vincenzo Visco



Per l'Agenzia del demanio

Il Direttore

Arch. Elisabetta Spitz



Per il Comune di Bologna

Il Sindaco

Dott. Sergio Gaetano Cofferati



Bologna, 5 maggio 2007